

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

INDIRIZZI E CRITERI DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

1. Il Regolamento per il funzionamento del C.C. determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti.
2. Le Commissioni hanno carattere consultivo per controllare, istituire, proporre, analizzare argomenti dei singoli settori di pertinenza, secondo le competenze attribuite dalla legge al Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 2

1. La prima adunanza delle Commissioni Consiliari permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio entro 60 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di nomina e presiede l'adunanza fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, nominati dal Consiglio Comunale in ragione di un Commissario per ogni gruppo Consiliare. L'elezione dei componenti avviene con votazione palese su proposta dei Capigruppo;
3. I Commissari votano con voto plurimo.

Art. 3

1. Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo ed in mancanza da un consigliere di altro gruppo, con delega scritta. La sostituzione, disposta dal Commissario titolare è comunicata prima della seduta, al Segretario della Commissione, che ne darà atto a verbale;
2. Il Commissario delegato non potrà assumere le cariche attribuite al Commissario delegante, né potrà rimettere in discussione argomenti già decisi dal delegante in riunioni precedenti e tuttavia non inserite all'o.d.g. della seduta.

Art. 4

1. Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
3. Alla segreteria delle commissioni è assegnato un funzionario del Comune designato dal Segretario Generale;
4. Il Presidente rappresenta la commissione e ne attua le determinazioni;
5. Le Commissioni sono convocate dal Presidente che predispone anche l'ordine del giorno.

Art. 5

1. Ogni Commissario ha la facoltà di proporre l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti attinenti alle materie di competenza della Commissione;
2. In ogni Commissione ciascun commissario può avvalersi della collaborazione di un esperto preventivamente nominato, con esclusione delle Commissioni Statuto e Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Relativamente alla Commissione consiliare Sicurezza, il Presidente di volta in volta, all'atto della convocazione, può prevedere o escludere la presenza degli esperti di cui sopra, relativamente ad uno o più degli argomenti agli ordini del giorno.

Art. 6

Le sedute di Commissione sono valide se partecipa un numero di Commissari sufficiente a rappresentare almeno la metà dei Consiglieri Comunali.

Art. 7

Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, il Presidente del C.C., il Sindaco e gli Assessori senza diritto di voto.

Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche, salvo diversa disposizione assunta di volta in volta dal Presidente.

Art. 8

1. I verbali redatti dal Segretario di cui all'art. 4 comma 3 conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli Consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.
2. Il verbale è approvato nella seduta successiva.
3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco, al Presidente del C.C. ai Capigruppo consiliari, ai componenti della Commissione, agli Assessori competenti per materia e al Segretario del Comune.

Art. 9

1. Ogni Commissione, nel corso dell'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra Commissione;
2. Le Commissioni inoltre possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco ed agli Assessori, che sono tenuti a farli al più presto, chiarimenti e informazioni o notizie su atti e documenti d'ufficio;
3. Tali richieste di norma devono pervenire agli uffici per il tramite degli Assessori o della segreteria comunale.